



Associazione Culturale Musiculto

Statuto

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata Musiculto, con sede in via Amedeo Avogadro 9, Torino, con durata illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. L'Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della musica, della cultura, dello spettacolo, del turismo, della comunicazione e dell'arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d'attività su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 - L'Associazione promuove e realizza, senza fini di lucro, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, ed artistiche. Promuove ed organizza festival, concerti, convegni, seminari, conferenze. Promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica. L'Associazione, allo scopo di ottenere i propri fini statutari, svolgerà attività promozionale, editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei propri soci. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, musicisti, relatori, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione. Tutte le attività non conformi ai suddetti scopi, sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 3 - L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma basa la propria attività su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E' espressamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4 - L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5 - Tutti i soci avranno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne interessate alle iniziative della stessa che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, e che condividono gli scopi dell'Associazione. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti ai fini dell'ammissione saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. I soci avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei Soci. Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l'istituto dell'affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno.

Il numero dei soci è illimitato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti stabiliti.

- Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.

- Soci Effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 - La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art. 8 - I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, sarà costituito da:

> quote associative

> proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale

> liberalità, contributi, lasciti e donazioni

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 9 - la quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 10 - L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 11 - L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all'assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. E' prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso, nonché il regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci iscritti da almeno sette giorni dalla data della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile. L'Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

L'assemblea straordinaria

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei

presenti;

- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 12 – L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 14 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Art. 13 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso). Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

Art. 14 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 15 – Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 16 – Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo, e uno consuntivo, che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 1 di marzo dell'anno successivo. La gestione dell'Associazione sarà controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei soci. I Revisori accerteranno la regolarità della contabilità sociale, redigeranno una relazione annuale, potranno verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 17 – Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 18 – Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

Art. 19 – In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Art. 20 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.